

PREMESSO CHE

ad Anas S.p.A. (d'ora in poi "Anas"), in forza dell'articolo 7 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni in legge 8 agosto 2002, n. 178, sono attribuiti, in regime di concessione, i compiti indicati nell'articolo 2, comma 1, lettere da a) a g), del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143;

Anas, come indicato dall'articolo 14 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dall'articolo 6 della convenzione di concessione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ha lo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, nonché la piena utilizzabilità e la costante manutenzione dell'infrastruttura viaria delle strade di interesse nazionale;

il [decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68 convertito con modificazioni dalla legge 05/08/2022 n. 108, recante](#) disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, prevede all'art. 1, comma 3, che al fine di assicurare la celere realizzazione degli interventi per la messa in sicurezza e la manutenzione delle strade comunali di Roma Capitale, nonché lo sviluppo e la riqualificazione funzionale delle strade di penetrazione e di grande collegamento di Roma Capitale e della Città metropolitana di Roma Capitale, rimuovendo le situazioni di emergenza connesse al traffico e alla mobilità derivanti dalle condizioni delle strade in vista dei flussi di pellegrinaggio e turistici previsti in occasione delle celebrazioni per il Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025, Roma Capitale e la Città metropolitana di Roma Capitale, anche tenendo conto di quanto previsto nel programma dettagliato degli interventi di cui al citato comma 422, sono autorizzati a sottoscrivere per l'affidamento di tali interventi, nell'ambito dei rapporti di collaborazione con lo Stato di cui all'articolo 24, comma 6, della legge 5 maggio 2009, n. 42, apposite convenzioni con la società ANAS S.p.a. in qualità di centrale di committenza;

per le predette finalità, limitatamente agli affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui all'[articolo 35 del codice dei contratti pubblici](#) di cui al [decreto legislativo n. 50 del 2016](#), la selezione degli operatori economici da parte della Società ANAS S.p.a. può avvenire, nel rispetto del principio di rotazione, anche nell'ambito degli accordi quadro previsti dall'articolo 54 del citato [codice dei contratti pubblici](#), da essa conclusi e ancora efficaci alla data di sottoscrizione delle convenzioni e in relazione ai quali non è intervenuta alla medesima data l'aggiudicazione degli appalti basati sui medesimi accordi quadro ovvero non si è provveduto alla loro esecuzione secondo le modalità previste dal citato [articolo 54, commi 2, 3, 4, 5 e 6 del codice dei contratti pubblici](#);

il citato comma 4 del decreto-legge 68/2022 prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione dello stesso si provvede a valere sulle risorse di bilancio che Città metropolitana di Roma Capitale intenda destinare a tale finalità;

ATTESO CHE:

l'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm. ii. prevede la possibilità, per le Amministrazioni pubbliche, di *"concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune"* (comma 1), per i quali *"si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi*

